

Nota riassuntiva

In esito all'incontro svoltosi a Palazzo Chigi il 21 settembre u.s., avente ad oggetto il provvedimento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa e sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011, si riportano le linee di intervento illustrate dal Ministro Fornero alle organizzazioni rappresentative del personale interessato presenti alla riunione.

Lo schema di regolamento prevede:

- quanto al trattamento di vecchiaia, per il personale di truppa, i marescialli ed i sergenti, oggi pensionabile a 60 anni, è stabilito, a decorrere dal 2018, l'accesso alla pensione di vecchiaia a 62 anni, ferma restando l'applicazione degli incrementi per speranza di vita (per il resto del personale, è previsto, a regime, dal 2018, l'accesso alla pensione con un'età che va dai 63 anni ai 66 anni e sette mesi, ferma restando l'applicazione degli incrementi per speranza di vita);
- quanto al pensionamento anticipato, esso è consentito con 42 anni e tre mesi di contribuzione (in luogo degli attuali 40 anni + 1 anno di finestra mobile), con applicazione di penalizzazioni progressive per età, a regime, inferiori a 59 anni; in particolare, si prevede che sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Inoltre, è previsto il mantenimento del canale di pensionamento con il sistema delle c.d. "quote", che salgono progressivamente fino a raggiungere, a decorrere dal 2019, "quota 99" (almeno 59 anni di età e almeno 40 anni di contribuzione, cui si aggiunge l'incremento per l'aumento della speranza di vita previsto a decorrere dal 2021);
- la limitazione a complessivi due anni e sei mesi delle maggiorazioni del periodo di servizio, fermo restando il riconoscimento di un periodo eccedente solo nel caso in cui l'aumento sia già stato maturato antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento;
- il mantenimento degli istituti dell'ausiliaria e dell'incremento del montante contributivo di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997.

Si sottolinea, in particolare, che è stata accolta la richiesta di applicare anche ai sergenti ed i marescialli il requisito per il pensionamento di vecchiaia, a regime, a 62 anni (come per il personale di truppa), anziché a 63 anni, come in precedenza previsto. Inoltre, allo scopo di facilitare il complesso processo di riordino degli organici attualmente in corso in molti dei comparti oggetto della riforma, è prevista una disposizione che, in linea con quanto già affermato dalla circolare n. 2/2012 del Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, consente ai soggetti già in possesso dei requisiti prescritti il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale (vigente alla data di entrata in vigore del regolamento) previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza.

Per quanto riguarda l'intervento sulle maggiorazioni del periodo di servizio, si sottolinea che esso rientra a pieno titolo nelle misure di armonizzazione da adottare con il regolamento in questione, giacché le maggiorazioni incidono direttamente sui requisiti di accesso al sistema

pensionistico, quale elemento costitutivo che concorre a configurare il requisito contributivo utile a tale fine.

Il MEF ha proposto di inserire nel testo l'applicazione dell'incremento della speranza di vita per coloro che maturino i requisiti pensionistici entro il 2012. Inoltre, con riferimento all'istituto dell'ausiliaria, il MEF ha altresì proposto di limitare la permanenza in ausiliaria al compimento dei 67 anni di età per coloro che cessano dal servizio con età pari o superiore a 62 anni. Sono, tuttavia, allo studio ipotesi alternative rispetto a quella proposta, finalizzate a limitare i riflessi pensionistici dell'istituto in questione in coerenza con le finalità dell'intervento di armonizzazione.